



COMUNE DI  
RIPATRANSONE

AREA VIGILANZA  
Tel. 0735 917328  
poliziamunicipale@comune.ripatransone.ap.it

**Registro Generale n. 24**

**ORDINANZA c.d.s.**

**N. 16 DEL 15-05-2026**

**Oggetto: Regolamentazione della circolazione nelle strade comunali "San Gregorio" e "Case Rosse" - istituzione del limite di velocità**

L'anno duemilaventisei addì quindici del mese di maggio,

**IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA**

PREMESSO che:

- le strade comunali denominate San Gregorio e Case Rosse sono interessate da traffico locale, accessi a proprietà private e fondi agricoli, nonché dal transito quotidiano di autovetture, motocicli, mezzi agricoli e velocipedi;
- a seguito di ripetuti sopralluoghi effettuati dal personale della Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, è stato accertato come il piano viabile presenti diffuse condizioni di dissesto e irregolarità tali da incidere negativamente sulla sicurezza della circolazione stradale;
- il fondo stradale risulta caratterizzato dalla presenza di numerose buche, avvallamenti, tratti parzialmente inghiaiiati alternati a porzioni bitumate, deformazioni del manto stradale e, in alcuni tratti, da un marcato rialzamento del ciglio centrale della carreggiata, situazione che determina una significativa disomogeneità della superficie percorribile;
- tali condizioni rendono difficoltoso il regolare transito dei veicoli, soprattutto nei casi di incrocio tra mezzi, durante le ore notturne e in presenza di precipitazioni atmosferiche, quando le irregolarità del fondo possono risultare meno percepibili e il coefficiente di aderenza ulteriormente ridotto;

CONSIDERATO che:

- lo stato manutentivo delle strade non consente il mantenimento di velocità elevate in condizioni di sicurezza e che l'attuale configurazione della carreggiata può determinare

improvvisi manovre correttive, perdita di controllo del veicolo, aumento degli spazi di frenata e rischio di sbandamento;

- la presenza di tratti inghiaiaati e di deformazioni e avvallamenti longitudinali e trasversali del piano viabile costituisce particolare fonte di pericolo per motocicli, ciclomotori e biciclette, maggiormente esposti al rischio di perdita di stabilità;

- il rialzamento del ciglio centrale della carreggiata, unito alle diffuse irregolarità del fondo, impone una velocità moderata tale da consentire agli utenti della strada di mantenere costantemente il controllo del veicolo e di affrontare in sicurezza le criticità presenti lungo il tracciato;

- l'Amministrazione Comunale, nelle more dell'esecuzione di più ampi interventi di manutenzione straordinaria e ripristino della sede stradale, ritiene necessario adottare un provvedimento immediato e cautelativo finalizzato alla tutela della pubblica incolumità;

RILEVATO che il limite ordinariamente consentito lungo la predetta viabilità risulta attualmente non compatibile con le effettive condizioni del piano stradale;

VALUTATO che l'introduzione del limite massimo di velocità di 30 km/h appare misura adeguata, proporzionata e tecnicamente idonea a ridurre i rischi connessi alla circolazione, consentendo agli utenti:

- ✓ una maggiore capacità di percezione delle irregolarità del fondo;
- ✓ una più efficace possibilità di arresto del veicolo;
- ✓ una riduzione del rischio di perdita di aderenza e di danneggiamento dei mezzi;
- ✓ una percorrenza maggiormente sicura nei tratti più dissestati;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

RILEVATO necessario disporre la comunicazione del presente provvedimento in forma cumulativa mediante affissione all'albo pretorio;

AI FINI della sicurezza della circolazione e della tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTI:

- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 141 del Codice della Strada, secondo cui il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza;
- il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto sindacale nr. 8/2025 di attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area di Vigilanza;

RITENUTO necessario ed urgente intervenire mediante l'adozione di specifico provvedimento viabilistico volto a garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e la tutela della pubblica incolumità;

Sentite le direttive del Sindaco e dell'Assessore alla Viabilità;

per i motivi sopra rappresentati;

attesa la propria competenza all'adozione del presente atto,

#### ORDINA

l'istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h lungo le strade comunali "San Gregorio" e "Case Rosse";

che tale limitazione abbia efficacia dalla data di installazione della prescritta segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada;

all'Ufficio Tecnico Comunale di provvedere alla posa e manutenzione della relativa segnaletica stradale, nonché all'eventuale collocazione di idonei segnali indicanti "strada dissestata".

#### AVVERTE

che i trasgressori saranno puniti ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada.

#### DISPONE

che la presente Ordinanza venga comunicata a tutta l'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e la prescritta segnaletica a norma del Codice della Strada.

#### PRESCRIVE

che la segnaletica venga apposta a norma del D.Lgs. 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 495/92 (relativo regolamento di attuazione), secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Polizia Locale a tutela della sicurezza della circolazione stradale veicolare.

#### INFORMA

che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Commissario Tiziana Pieramici, Responsabile dell'Area di Vigilanza;

che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line oppure, in via alternativa (ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

#### DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e la trasmissione:

- all'Ufficio Patrimonio - Sede;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ripatransone.

Letto e sottoscritto digitalmente a norma di legge.

IL RESPONSABILE  
Commissario Tiziana Pieramici

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della presente ordinanza viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di sottoscrizione digitale.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. GRELLI PIERLUIGI